



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Istituto Comprensivo "Casalnuovo – Catanzaro Sud"**  
C.M. CZIC86000N – C.F. 97061440794 – Codice Univoco UFQ2GB  
Via Stretto Antico, 29 - 88100 Catanzaro (CZ)  
Telefax. 0961/32873 E-mail: [czic86000n@istruzione.it](mailto:czic86000n@istruzione.it) PEC: [czic86000n@pec.istruzione.it](mailto:czic86000n@pec.istruzione.it)  
Web: [www.iccasalnuovocatanzarosud.edu.it](http://www.iccasalnuovocatanzarosud.edu.it)



Circ. 94

Ai genitori degli alunni  
Ai docenti  
Agli alunni  
Al personale ATA  
Al DSGA

## **OGGETTO: vigilanza e sorveglianza degli alunni – misure di prevenzione e protezione**

In riferimento all'oggetto si **dispone** quanto segue:

**La vigilanza è un obbligo** che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via prioritaria i docenti ma anche il personale ATA e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico. Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni ma obblighi amministrativi di predisposizione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia per cui è di sua competenza porre in essere le misure per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

### **L'obbligo di vigilanza e la sua estensione**

E' ormai consolidato e noto l'orientamento interpretativo in virtù del quale l'iscrizione a scuola fonda un vincolo giuridico negoziale tra la famiglia dell'allievo e la scuola in virtù del quale quest'ultima assume, oltre all'obbligo di istruire, anche quello di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica degli allievi. In virtù di tale obbligo, come chiarito dalla Cass. SU con la sent. 9346/2002, nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, la scuola risponde a titolo di responsabilità contrattuale (che implica l'onere della scuola di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno); nel caso, invece, di lesioni che gli alunni provocano ad altri studenti, gli insegnati ne rispondono ai sensi degli artt. 2047 e 2048 Cod. civ., salvo non provino di "*non aver potuto impedire il fatto*"

Resta, invece, più controverso il tema dell'intensità e dell'estensione temporale dell'obbligo di vigilanza. Quanto all'intensità, vale il principio di una sua variabilità in relazione all'età ed al grado di maturazione raggiunto dall'allievo (Cass. sent. 9337/2016), il che significa che man mano che lo studente si approssima alla maggiore età, si attenua il grado di sorveglianza richiedibile agli operatori della scuola (docenti e collaboratori scolastici).

Come è facile intuire, il principio fissato dalla giurisprudenza non consente di stabilire con assoluta certezza cosa si deve fare per esercitare una vigilanza appropriata al caso concreto. Nondimeno, è intuitivo che un conto è sorvegliare il comportamento di bambini frequentanti una scuola dell'infanzia o primaria, che vanno seguiti con particolare cura e assiduità, altra cosa è farlo nei confronti di studenti delle superiori, che dovrebbero aver ormai raggiunto un discreto livello di autonomia e di responsabilità personale.

Quanto alla **durata dell'obbligo di vigilanza**, dalle disposizioni contrattuali si ricava che gli insegnanti devono accogliere e vigilare gli alunni a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e sino **all'uscita da scuola**



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Istituto Comprensivo "Casalinuovo – Catanzaro Sud"**

C.M. CZIC86000N – C.F. 97061440794 – Codice Univoco UFQ2GB  
Via Stretto Antico, 29 - 88100 Catanzaro (CZ)  
Telefax. 0961/32873 E-mail: [czic86000n@istruzione.it](mailto:czic86000n@istruzione.it) PEC: [czic86000n@pec.istruzione.it](mailto:czic86000n@pec.istruzione.it)  
Web: [www.iccasalinuovocatanzarosud.edu.it](http://www.iccasalinuovocatanzarosud.edu.it)



(art. 29 CCNL Scuola), mentre i collaboratori scolastici hanno l'obbligo di sorveglianza *"nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione"* (tabella A CCNL). *In realtà, infatti, gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo quando l'allievo si trovi all'interno della struttura"* (Cass. 3081/2015), con ciò escludendo la responsabilità dell'istituto scolastico con riguardo all'incidento subito da un minore dopo l'uscita da scuola. Secondo diverse sentenze (ad esempio Cass. 3074/1999; Trib. BO 4.05.2004), infatti, l'istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi *"per tutto il tempo per cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori"*, il che rimanda, nel caso degli alunni della scuola secondaria di primo grado alla possibilità del genitore all'autorizzazione all'uscita autonoma.

Anche i collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, presiedono al servizio di sorveglianza in tutti i locali della scuola cooperando con il personale docente per assicurare una organizzazione adeguata per tutti i momenti della giornata scolastica e sorvegliano gli alunni loro affidati nei casi di breve assenza del docente, per peculiari esigenze e necessità dello stesso. Spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici (cortile compreso) e segnalare eventuali atti di vandalismo (anche bullismo). La segnalazione va resa al DS, al fiduciario di plesso e al DSGA, tempestivamente e sempre. Ne deriva che il **collaboratore scolastico** è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni **all'ingresso, all'uscita**, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica e **dopo il termine dell'orario delle lezioni**.

In caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il **docente e il personale ATA devono scegliere di adempiere il dovere della vigilanza** (un esempio per tutti, a fine giornata, l'obbligo di rassettare e pulire le aule, per i collaboratori, diventa secondario rispetto alla necessità di vigilare gli alunni).

In tal senso oltre che al DS **spetta al DSGA** l'organizzazione delle attività del personale ATA, tra le quali rientra anche il servizio di sorveglianza del piano, dei bagni, del cortile e di entrata/uscita dall'edificio scolastico "nell'ambito delle direttive impartite dal Dirigente scolastico" (C.C.N.L. 2006-2009).

La sicurezza e l'incolumità dell'alunno è un diritto superiore ad ogni considerazione di risparmio e contenimento della spesa (Cass. n. 6635/1998).

**Disposizioni organizzative per uscita in sicurezza degli alunni in Via Stretto Antico (scuola secondaria di primo grado) :**



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Istituto Comprensivo "Casalinuovo – Catanzaro Sud"**

C.M. CZIC86000N – C.F. 97061440794 – Codice Univoco UFQ2GB  
Via Stretto Antico, 29 - 88100 Catanzaro (CZ)  
Telefax. 0961/32873 E-mail: [czic86000n@istruzione.it](mailto:czic86000n@istruzione.it) PEC: [czic86000n@pec.istruzione.it](mailto:czic86000n@pec.istruzione.it)  
Web: [www.iccasalinuovocatanzarosud.edu.it](http://www.iccasalinuovocatanzarosud.edu.it)



**Obblighi docenti:**

- I docenti dell'ultima ora di lezione accompagneranno la classe fino al cancello d'uscita essendosi a priori accertati del possesso da parte della scuola dell'autorizzazione all'uscita autonoma, rilasciata dal genitore.
- Durante il tragitto verso il cancello, tutti i docenti presenti vigileranno sul corretto comportamento degli alunni segnalando tempestivamente eventuali episodi di mancato rispetto delle regole.

**Obblighi collaboratori scolastici:**

I collaboratori scolastici, coadiuvati dal docente di turno

- vigileranno all'interno dell'edificio, che l'uscita delle classi (così come prevista dagli orari stabiliti) avvenga in maniera regolare e ordinata dalle rispettive uscite (aula magna e centrale);
- si assicureranno che la seconda e la terza campanella d'uscita vengano suonate soltanto quando il gruppo precedente di alunni sarà già fuori dall'edificio (intendendo il cancello);
- il collaboratore scolastico disposto all'esterno dell'edificio, sulla soglia del cancello esterno, insieme al personale addetto alla vigilanza, controllerà il deflusso degli alunni in uscita, assicurandosi che gli stessi non facciano rientro all'interno del cortile della scuola.

**Obblighi degli alunni:**

- Gli alunni manterranno un corretto comportamento, usciranno dall'edificio in maniera ordinata avviandosi direttamente verso il cancello senza attendere nel cortile in attesa di compagni di altre classi.

**Il ruolo educativo della famiglia**

In primo luogo è opportuno rammentare che l'art. 30 della Costituzione assegna innanzitutto ai genitori il diritto-dovere di istruire ed educare i figli. Anche le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo, adottate nel settembre 2012, affermano che *"l'azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli ed ambiti educativi"*

E' chiaro come la scelta di lasciare che i propri figli si rechino a scuola in autonomia, come in autonomia facciano ritorno a casa, debba considerarsi una scelta educativa che compete alle famiglie e che la scuola, in linea di principio, dovrebbe limitarsi a rispettare. Spetta alle famiglie l'obbligo di insegnare ai propri figli il percorso più sicuro per effettuare il tragitto, di dare chiare istruzioni volte al rispetto delle regole fondamentali della circolazione e di fornire l'assicurazione di aver già sperimentato la capacità dei loro ragazzi a muoversi con autonomia nel traffico cittadino. I genitori ribadiranno ai propri figli l'importanza di assumere un comportamento corretto durante l'uscita da scuola, così come indicato nelle presenti disposizioni.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**Istituto Comprensivo "Casalinuovo – Catanzaro Sud"**

C.M. CZIC86000N – C.F. 97061440794 – Codice Univoco UFQ2GB

Via Stretto Antico, 29 - 88100 Catanzaro (CZ)

Telefax. 0961/32873 E-mail: [czic86000n@istruzione.it](mailto:czic86000n@istruzione.it) PEC: [czic86000n@pec.istruzione.it](mailto:czic86000n@pec.istruzione.it)

Web: [www.iccasalinuovocatanzarosud.edu.it](http://www.iccasalinuovocatanzarosud.edu.it)



**Vigilanza nel cortile durante le attività pomeridiane.**

Al termine delle lezioni, in attesa di attività pomeridiane extracurricolari (progetti vari...), gli alunni potranno sostare nel cortile della scuola soltanto se è assicurata la vigilanza da parte del docente. In alternativa gli alunni andranno a casa al termine delle lezioni e faranno rientro a scuola soltanto all'orario indicato per lo svolgimento delle attività.

I collaboratori scolastici si accerteranno che gli alunni presenti in cortile o nell'atrio siano sotto la vigilanza del docente. Non è permesso **a nessuno** sostare all'interno del cortile della scuola, senza vigilanza, né tanto meno è consentito l'ingresso di auto di personale esterno durante lo svolgimento delle attività.

**I collaboratori vigileranno sulla chiusura del cancello esterno.**

Gli alunni che seguono i corsi ad indirizzo musicale, visto il poco tempo che intercorre tra il termine delle attività antimeridiane e l'inizio delle attività musicali pomeridiane, in caso di necessità, inoltreranno tramite i genitori apposita richiesta di permanenza nei locali della scuola per il tempo strettamente necessario.

Catanzaro, 04/12/2021

La Dirigente Scolastica  
(Prof.ssa Maria Riccio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c. 2  
D.Lgs n. 39/93